

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n.

Gorizia, 11 agosto 2019

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria,
Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni D'Italia e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare,
Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello
Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo
d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa, Grado,
Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del
Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricoltura

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Responsabile del procedimento: Paolo Demarin

Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico
Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

CTI
cti@prodottoitticosicuro.eu

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV
Dott.ssa Pelagatti
lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti
Dott. Giuliani
alberto.giuliani@aas2.sanita.fvg.it

Al sito web AAS 2
Dott.ssa Paola Tognon
paola.tognon@aas2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 275R dell' 11.8.2019.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, trasmetto l'ordinanza 275R di oggi.

Ringrazio della collaborazione ed invio i saluti migliori.



Il Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Paolo Demarin)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Responsabile del procedimento: Paolo Demarin
Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Gorizia, 11 agosto 2019

OGGETTO: revoca dell'ordinanza di questo ufficio n. 275 del 25.VII.2019 recante sospensione della raccolta o in alternativa stabulazione a fini di depurazione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C), punto 1 e della D.G.R. n. 923/2019, punto 5.1, relativamente alla zona 15 UD A TAPO 33050 MARANO LAGUNARE (UD), classificata come B.
Ordinanza n. 275 –R dell'11 agosto 2019

IL DIRETTORE f.f.

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

1. **CONSIDERATO** che questo servizio con l'ordinanza n. 275 in oggetto, cui rimando, ha disposto la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della zona 15 UD TAPO A, o in alternativa, il loro invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione o ancora la trasformazione presso stabilimenti riconosciuti, conformemente al punto 5.1 della Delibera di Giunta Regionale FVG n. 923 del 7 giugno 2019, recante riclassificazione triennale delle zone di produzione e linee guida per l'applicazione del regolamenti CE 853 e 854 del 2004 nel settore dei molluschi bivalvi, nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del FVG;
2. **CONSIDERATO** che la precitata delibera ha classificato ai sensi dei legge la zona 15 UD-A come "B", cioè una zona in cui i molluschi non possono essere *direttamente* destinati al consumo umano vale a dire, *ex* regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera A, punto 4, una zona da cui possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari dei molluschi direttamente destinabili al consumo umano (cioè dei molluschi provenienti dalle zone classificate "A"). Con altre parole la 15 UD-A è di per sé una zona da cui i molluschi bivalvi vivi non possono essere mai direttamente destinati al consumo umano;
3. **CONSIDERATO** che il Regolamento CE 854/2004 prevede, all'Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa dell'Unione Europea, a fini di sicurezza alimentare, di lealtà degli scambi commerciali e di tutela del Cittadino consumatore;
4. **CONSIDERATO** che la citata D.G.R. FVG n. 923 dd. 7/6/2019, prevede al punto 5.1 dell'allegato B che la revoca delle misure restrittive debba adottarsi qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSve comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B;
5. **CONSIDERATO** che, per la zona che ci occupa sono conformi le analisi di laboratorio di cui ai seguenti rapporti di prova:
 - ✓ n. 19AT2SD-A/4344 del 2.8.2019 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di San Donà di Piave (verbale invio campioni del 31.7.2019) il quale evidenzia il rispetto del limite legislativo microbiologico sia per E. coli, 45 MPN/100g, che per Salmonella spp. (assente l'acido nucleico in 25 g), previsti dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, per la zona classificata B in molluschi eduli lamellibranchi vongola verace (*R.semidecussatus* *R. philippinarum*) prelevati nella precitata zona,
 - ✓ n. 19AT2SD-A/4529 del 9.8.2019 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di San Donà di Piave (verbale invio campioni del 7.8.2019) il quale evidenzia il rispetto del limite legislativo microbiologico sia per E. coli, 45 MPN/100g, che per Salmonella spp. (assente l'acido nucleico in 25 g), previsti dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, per la

zona classificata B in molluschi eduli lamellibranchi vongola verace (R.semidecussatus R. philippinarum) prelevati nella precitata zona,

✓

e che quindi si può per essa confermare la condizione microbiologica di zona B;

REVOCA

a) per le motivazioni sopra riportate la sopra citata ordinanza n. 275, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, con riapertura della zona 15 UD TAPO-A classificata "B" ex DGR 923/2019 perché vi risulta ripristinata la conformità ai requisiti sanitari per i molluschi ai sensi del regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, come riportato nei rapporti di prova sopra richiamati.

b) Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalla precitata zona, alle condizioni normali delle zone B ex regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera A, punto 4: possono essere quindi immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari dei molluschi direttamente destinabili al consumo umano (cioè come quelli provenienti dalle zone classificate "A")

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina, Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Paolo Demarin

Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
Direttore f.f.



(Paolo Demarin)